



MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 436.516.671
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto di Base

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Variabile

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o

Tasso Massimo (*cap*)

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012

Documento depositato presso la Consob in data 9 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 16275/17 del 3 febbraio 2017.

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull'Emittente, come di volta in volta eventualmente supplementato, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatori. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca



Avvertenze per l'investitore

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione ivi incluso mediante riferimento e nei loro eventuali supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 ("*Fattori di Rischio*") del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- ◆ Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha condotto una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (International Media Holding) su azioni RCS. Allo stato, l'esito di tale ispezione non è ancora stato comunicato all'Emittente.

Inoltre nel periodo dal 25 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione da parte della Banca d'Italia - nell'ambito della vigilanza della BCE - relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza (*internal and external reporting*). Alla data del Prospetto di Base, l'Emittente ha ricevuto ad esito di tale ispezione una lettera dalla BCE in data 2 dicembre 2016 in cui la stessa ha chiesto, tra l'altro, un adeguamento procedurale sui temi sopra indicati che verrà svolto per talune richieste entro il 30 giugno 2017 e per altre entro il 30 settembre 2017, come riportato nell'*action plan* inviato in risposta dall'Emittente lo scorso 28 dicembre 2016. Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio 3.1.7 "*Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso*" del Documento di Registrazione nonché i relativi aggiornamenti contenuti nella Sezione 5 "*Documento di Registrazione*" del presente Prospetto di Base.

- ◆ Le Obbligazioni a *Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap)* che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (floor) e/o un Tasso Massimo (cap) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità ed è quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni*" nel Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
- ◆ L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, nel caso in cui l'Emittente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il bail-in). Si vedano per maggiore dettaglio i Fattori di Rischio "*Rischio di credito per il*



MEDIOBANCA

sottoscrittore" e "Rischio connesso all'utilizzo del bail in" del Capitolo 2 ("Fattori di Rischio") della Nota Informativa del Prospetto di Base.

- ◆ Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta e rimborsate nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la cd. Valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro possa influire negativamente sul rendimento delle Obbligazioni e comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Si rinvia, per ulteriori dettagli, al Fattore di Rischio "Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni" del Capitolo 2 ("Fattori di Rischio") della Nota Informativa del Prospetto di Base.



Indice

Sezione 1 – Persone Responsabili.....	8
Sezione 2 – descrizione generale dei programmi.....	9
Sezione 3 – Fattori di Rischio	11
Sezione 4 – Nota di Sintesi.....	12
Sezione A — Introduzione e avvertenze	12
Sezione B — Emittente	13
Sezione C – Strumenti finanziari	30
Sezione D – Rischi.....	36
Sezione E – Offerta	51
Sezione 5 – Documento di Registrazione	54
Sezione 6 – Nota Informativa	56
1. Persone responsabili	56
1.1 Responsabili	56
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	56
2. Fattori di Rischio	57
2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse.....	57
2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni.....	57
2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore	57
2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni.....	58
2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	58
2.1.5 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	60
2.1.6 Rischio di mercato	60
2.1.7 Rischio di tasso e di indicizzazione	60
2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili.....	62
2.1.9 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.....	62
2.1.10 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili	63
2.1.11 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato	63
2.1.12 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni.....	63
2.1.13 Rischio di liquidità	63
2.1.14 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni.....	64
2.1.15 Rischio connesso all'eventuale assenza di rating delle Obbligazioni.....	65
2.1.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	65
2.1.17 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta.....	65
2.1.18 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta	65
2.1.19 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell' Offerta	65
2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione	66
2.1.21 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione ..	66
2.1.22 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario.....	66
2.1.23 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario	66
2.1.24 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione.....	66
2.1.25 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/ market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni.....	66
2.1.26 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile	67
2.1.27 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile	67
2.1.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile	67
2.1.29 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	67
2.1.30 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	68
3. Informazioni essenziali	69
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	69



3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	69
4.	Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere.....	70
4.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli	70
4.2	Legislazione applicabile e foro competente	71
4.3	Titolarità e regime di circolazione	71
4.4	Valuta di emissione.....	71
4.5	Ranking degli strumenti finanziari offerti.....	72
4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	73
4.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	75
4.7.1	Interessi	75
4.7.2	Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	79
4.7.3	Descrizione del Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)	79
4.7.4	Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso	79
4.7.5	Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	80
4.7.6	Eventi di turbativa e straordinari.....	80
4.7.7	Agente di calcolo.....	80
4.7.8	Componente derivativa.....	80
4.8	Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	80
4.9	Rendimento	82
4.9.1	Tasso di rendimento.....	82
4.9.2	Metodo di calcolo del tasso di rendimento.....	82
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	83
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi.....	83
4.12	Data di emissione.....	83
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	83
4.14	Regime fiscale	84
5.	Condizioni dell'offerta	86
5.1	Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	86
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	86
5.1.2	Ammontare totale dell'offerta/emissione se l'ammontare nominale non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare nominale definitivo dell'offerta.....	86
5.1.3	Validità dell'offerta.....	87
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	90
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	91
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	91
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	91
5.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.....	91
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	92
5.2.1	Investitori potenziali	92
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	92
5.3	Prezzo di emissione e di offerta.....	93
5.4	Collocamento e sottoscrizione	94
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori.....	94
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario	95
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione.....	95
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	95
6.	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	96
6.1	Ammissione alla quotazione	96
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	96
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	96
7.	Informazioni supplementari	97



MEDIOBANCA

7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione.....	97
7.2	Informazioni sottoposte a revisione.....	97
7.3	Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	97
7.4	Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi	97
7.5	Rating.....	97
7.5.1	Rating dell'Emittente	97
Negative		97
7.5.2	Rating dell'emissione.....	98
8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base		103
8.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base.....	103
8.2	Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	103
8.3	Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	103
8.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.....	103
8.5	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base.....	103
8.6	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	103
8.7	Informazioni supplementari	103
Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive		104



MEDIOBANCA

Sezione 1 – Persone Responsabili

Responsabili

Mediobanca –Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l' "**Emittente**" o "**Mediobanca**") con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Sezione 2 – descrizione generale dei programmi

Il presente documento relativo ai programmi di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma**” e/o i “**Programmi**” e le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) denominati “*Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*”, “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista*” e “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*”, costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il Prospetto di Base relativo ai suddetti Programmi.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione al presente Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale dei Programmi di emissione, offerta e quotazione dei prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base, in conformità all’articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il documento di registrazione e i documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni definitive**”).

Il Prospetto di Base è composto dal documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) sull’emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l’ “**Emittente**” o “**Mediobanca**”), depositato presso la Consob in data 7 novembre 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 98806/16 del 4 novembre 2016, che, come di volta in volta eventualmente supplementato, deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla nota di sintesi e dalla nota informativa (rispettivamente la “**Nota di Sintesi**” e la “**Nota Informativa**”).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e dell’art. 6 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente del responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”) (in relazione alle singole operazioni). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell’ambito dei Programmi_ descritti nel presente Prospetto di Base, Mediobanca potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” od in breve un “**Prestito**” o i “**Prestiti**”), obbligazioni *senior* Zero Coupon, a Tasso Fisso, a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente (*callable*) e/o dell’obbligazionista (*puttable*) e obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e o Tasso Massimo (*cap*) aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle Condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell’offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta. Alle singole Condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell’emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 (la “**Nota di Sintesi delle Condizioni Definitive**” e congiuntamente alle Condizioni definitive, le



MEDIOBANCA

“Condizioni Definitive”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sui presenti Programmi sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto/i incaricato/i del collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercati regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il **“Regolamento”**).



MEDIOBANCA

Sezione 3 – Fattori di Rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 3 "**Fattori di Rischio**" del Documento di Registrazione.

Al riguardo si rinvia altresì alla Sezione 5 "*Documento di Registrazione*" del presente Prospetto di Base per gli aggiornamenti successivi all'approvazione del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 2 "**Fattori di Rischio**" della Nota Informativa.



Sezione 4 – Nota di Sintesi

La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell'Elemento stesso. Si rappresenta che l'ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all'interno delle Sezioni stesse segue l'elenco di cui all'allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli Elementi non applicabili al Prospetto di Base non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE e dell'allegato XXII ai Regolamenti Delegato (UE) n. 486/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione ai Programmi di emissione, sollecitazione e quotazione di Obbligazioni denominati *“Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista”*, *“Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista”*, *“Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista”* e *“Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)”*.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dalle relative Condizioni Definitive, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull'esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma



soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.

A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale

Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari, esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.

Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.

Sezione B — Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
B.2	Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	<p>Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.</p> <p>Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'Albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del gruppo bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.</p>
B.4b	Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera	Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa o del Gruppo per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui opera.
B.5	Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa	Mediobanca è la capogruppo del gruppobancario Mediobanca ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo.
B.9	Previsione o Stima degli Utili	Non Applicabile. Nel Prospetto di Base non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
B.10	Descrizione della natura	PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91, ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di



Sezione B — Emittente

di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Mediobanca al 30 giugno 2016, nonché il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2015. Il bilancio civilistico di Mediobanca al 30 giugno 2016 è stato approvato nell'ambito della Assemblea del 28 ottobre 2016.

All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91 - iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 - fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.

B.12 Informazioni finanziarie

Si riportano qui di seguito alcune voci di indicatori patrimoniali economici e finanziari consolidati al 30 giugno 2016 (rinvenienti dal bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2016 approvato il 21 settembre 2016) confrontati con i medesimi dati relativi all'esercizio 2015.

Dati annuali consolidati al 30 giugno 2016

Tabella 1

Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1/1/14)	30 giugno 2015 (€ mln) o %	30 giugno 2016 (€ mln) o %	Soglie minime previste dalla normativa**
Common Equity Tier 1 – CET1	7.137,5	6.504,8	
Additional Tier 1 – AT1			
Tier 2 – T2	1.745,1	1.722,4	
Fondi propri	8.882,6	8.227,2	
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	59.577,1	53.861,5	
Common Equity Tier 1/RWA (CET1 ratio)	11,98%	12,08%	7%
Tier 1 /RWA (T1 ratio)	11,98%	12,08%	8,5%
Total capital ratio	14,91%	15,27%	10,5%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	84,3	77,1	
Indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio***)- Transitorio (Leverage Ratio***)- Transitorio	10,9	9,5	

* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

** Soglie già comprensive del cosiddetto "capital conservation buffer" (pari a 2,5%) rispetto alle soglie minime previste dalla normativa.

*** Il leverage ratio è il rapporto tra il capitale regolamentare di primo livello (Tier1) e l'esposizione totale del Gruppo (data dalla somma dell'attivo e delle esposizioni fuori bilancio). Tale indice è stato introdotto dal Comitato di Basilea per contenere l'indebitamento e l'eccessivo utilizzo della leva finanziaria nel settore bancario.

Gli indici patrimoniali dal 30 giugno 2016 sono stati calcolati secondo la nuova disciplina prudenziale che si compone di una direttiva (*Capital Requirements Directive IV* – "CRD IV") e di un regolamento (*Capital Requirements Regulation* – "CRR") emanati dal Parlamento Europeo nel giugno 2013 e recepiti in Italia dalla circolare Banca d'Italia n. 285 del dicembre 2013¹.

1) Si tratta del nuovo regime comunitario (recepito anche in Italia) in materia di requisiti patrimoniali del sistema bancario, c.d. CRD IV (Capital Requirements Directive) e si compone in particolare di:



Sezione B — Emittente

I *ratios* patrimoniali si attestano al 12,08% per il *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 Ratio* e al 15,27% per il *Total Capital Ratio*, a fronte dei requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Vigilanza comprensivi dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa rispettivamente del 7% per il *Common Equity Tier 1 Ratio*, dell'8,5% per il *Tier 1 Ratio* e , del 10,5% per il *Total Capital Ratio*.

I *ratios fully-phased* al 30 giugno 2016 (ossia ipotizzando l'applicazione integrale delle regole CRR/CRDIV ed in particolare la possibilità di includere l'intera riserva AFS nel CET1 e la ponderazione al 370% di una quota della partecipazione in Assicurazioni Generali) si incrementano rispetto ai *ratio* patrimoniali *phased-in* alla stessa data (come indicato nella tabella 1) rispettivamente al 12,57% (per CET1 e T1 *ratio* da 12,08%) e al 15,87% (per il *Total Capital Ratio* da 15,27%). Si rinvia per un maggiore dettaglio al Bilancio consolidato dell'Emittente disponibile sul sito www.mediobanca.com (p. 248).

Mediobanca conferma *ratios* al di sopra delle soglie regolamentari così come emerge dal processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) e confermato dal processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) che per l'anno 2015 aveva fissato il limite del CET1 all'8,75%.

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione la BCE aveva avviato la revisione della valutazione sugli istituti di credito europei più significativi (tra cui l'Emittente) per lo SREP 2016. Successivamente Mediobanca ha ricevuto comunicazione dei relativi esiti.

In particolare, il requisito patrimoniale di CET 1 ratio da rispettare su base consolidata dal 1 gennaio 2017 è pari a 7,00%; nell'ipotesi di criteri a regime (*fully phased*), il requisito di CET1 ratio si incrementa a 8,25%.

Nella medesima comunicazione, la BCE ha richiesto il rispetto di un requisito minimo complessivo di *Total Capital ratio* di 10,50%. Tale requisito a regime si incrementa a 11,75%.

Al 30 settembre 2016 i coefficienti patrimoniali del Gruppo Mediobanca risultano superiori ai minimi indicati attestandosi a:

- ◆ CET1 ratio phase-in: 12,09%; Total Capital ratio phase-in: 15,70%
- ◆ CET1 ratio fully-phased: 12,53%; Total Capital ratio fully-phased: 16,27%

Si comunica infine che il requisito minimo in termini di *Total Capital* indicato dalla BCE è formato da:

- ◆ requisito minimo di Pillar 1 pari a 8%, del quale 4,5% nella forma di CET1;
- ◆ requisito aggiuntivo di Pillar 2 (P2R) pari a 1,25%, nella forma di CET1 ;
- ◆ Capital Conservation Buffer pari a 1,25% secondo i criteri

◆ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

◆ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Sezione B — Emittente

transitori in vigore per il 2017, sempre nella forma di CET1.

Tabella 2
Indicatori di rischiosità creditizia*

Indicatori	30-giu-15 (%)	Dati di sistema al 30 - giu 15 (%)**	30-giu-16 (%)	Dati di sistema al 31 - dic 15 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,8%	9,0%	1,7%	9,5%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,8%	4,7%***	0,7%	4,8%***
Partite anomale lorde/impieghi lordi	6,9%	16,9%	5,9%	17,7%
Partite anomale nette/impieghi netti	3,5%	10,9%***	2,9%	10,8%***
Rapporto di copertura delle sofferenze	65,7%	57,4%	66,6%	58,6%
Rapporto di copertura delle partite anomale	53,2%	41,7%	54,3%	43,4%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,2%	-	3,1%	-
Costo del rischio****	1,68%	-	1,24%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2016, tavola 4.1 pag. 34 e n° 2 del novembre 2015, tavola 4.1 pag.37 e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi

*** I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia (2014 e 2015) e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema rispettivamente al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Il costo del rischio scende da 53 a 19 bps per il *corporate*, da 369 a 317 bps per il *consumer* da 45 a 34 bps per il *retail* e da 53 a 51 bps per il *leasing*. Il tasso di copertura delle attività deteriorate migliora ulteriormente a livello consolidato (54% contro 53%) mentre il *coverage ratio* dei crediti *in bonis* del *consumer* si passa dallo 0,8% all'1%.

Tabella 3
Grandi rischi

	30-giu-15	30-giu-16
Indice grandi rischi / impieghi	21,40%	18,50%
Numero grandi rischi *	6	6
Valore di bilancio **	12.699(€ mln)	7.303(€ mln)
Valore ponderato	8.879(€ mln)	5.298(€ mln)
Indicatore grandi rischi su valore di bilancio	142,90%	88,80%
Indicatore grandi rischi su valore ponderato	99,95%	64,40%

* gruppi con esposizioni superiori al 10% del patrimonio di vigilanza

** valore dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore

Si segnala che con il termine "Grandi Rischi", in base alla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi, si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, pari o superiore al 10% dei fondi propri del Gruppo.



Sezione B — Emittente

Tabella 4

Composizione dei crediti deteriorati*

	30/06/2015 Val.Netti € mln	30/06/2015 Val.Lordi € mln	30/06/2016 Val.Netti € mln	30/06/2016 Val.Lordi € mln
Sofferenze	258,90	612,87	255,02	622,62
Inadempienze probabili	798,38	1.580,61	710,65	1.373,94
Esposizioni scadute deteriorate	94,98	187,15	51,03	142,41
Totale Crediti deteriorati	1.152,26	2.380,63	1.016,70	2.138,97

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

In adesione al 7° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n.272/2008 sono state recepite le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (suddivise in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) nonché di esposizioni oggetto di misure di tolleranza ("forborne"), applicate a tutte le attività: deteriorate e *in bonis*, pari, rispettivamente, a 1.203 milioni di Euro lordi (596 milioni di Euro netti) e 462 milioni Euro lordi (412 milioni di Euro netti).

Tabella 5

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato ex Circolare BI 262/2005

	30-giu-15 € mln	30-giu-16 € mln
Attivo		
Crediti verso banche	6.078,30	5.386,60
Crediti verso clientela	37.122,50	37.881,50
Attività finanziarie *	21.990,60	21.053,50
Totale attivo	70.710,60	69.818,60
Passivo		
Titoli in circolazione	20.154,50	21.813,10
Passività finanziarie **	23.194,10	19.421,70
Raccolta diretta (verso clientela) ***	16.873,40	18.164,50
Totale passivo	61.843,50	60.896,80
Patrimonio netto	8.867,10	8.921,80
di cui: capitale	433,60	435,50
Posizione interbancaria netta ****	8.225,70	6.553,70

* Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura

** Includono i debiti verso banche, le passività finanziarie di negoziazione e i derivati di copertura

*** Includono i debiti verso la clientela e le passività finanziarie valutate al fair value

**** Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche.

Tabella 5bis

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato Mediobanca S.p.A.

	30-giu-15 € mln	30-giu-16 € mln
Attivo		
Impieghi netti di tesoreria	4.920,30	5.517,10
Titoli disponibili per la vendita	8.063,10	8.639,40
Titoli immobilizzati (HTM & LR)	1.793,90	2.165,20
Impieghi a clientela	32.889,60	34.592,70
Partecipazioni	3.411,40	3.193,30



Sezione B — Emittente

Totale Attivo	53.209,10	56.350,10
Passivo		
Provvista	42.711,30	45.933,80
di cui: titoli in circolazione	19.671,10	21.088,40
Patrimonio netto	8.277,30	8.317,30
di cui: capitale	433,6	435,5
Totale Passivo	53.209,10	56.350,10

Come si evince dalla Tabella 5bis, le voci patrimoniali mostrano un totale attivo in aumento da 53,2 a 56,4 miliardi che riflette la crescita degli impieghi a clientela (+5,2%, da 32,9 a 34,6 miliardi) in tutti i comparti d'attività, dei titoli disponibili per la vendita (8,6 miliardi contro 8,1 miliardi) e degli impieghi di tesoreria (5,5 miliardi contro 4,9 miliardi). Parallelamente aumentano la raccolta cartolare (da 19,7 a 21,1 miliardi) e quella Retail Banking (da 9,6 a 10,7 miliardi).

Tabella 6

Principali voci di Conto Economico Consolidato ex Circolare BI 262/2005

	30-giu-15 € mln	30-giu-16 € mln	Variazione 2016/2015 %
Margine di interesse	1.142,5	1.200,5	5,1%
Commissioni nette	366,3	322,7	-11,9%
Margine di Intermediazione	1.776,7	1.747,0	-1,7%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.312,8	1.360,8	3,7%
Costi operativi	-779,7	-901,2	15,6%
Risultato Lordo	757,1	736,3	-2,7%
Utile Netto	589,8	604,5	2,5%

La tabella 6 espone le principali voci dello schema di Conto Economico consolidato previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti. La seguente Tabella 6bis presenta, invece, le voci principali del Conto Economico riclassificato secondo uno schema ritenuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo Mediobanca. Entrambe le tabelle presentano solo le voci principali, alle pagine 68 e 24 del Fascicolo di Bilancio sono presentati gli schemi nella loro interezza.

Tabella 6bis

Principali voci di Conto Economico Riclassificato Consolidato

	30-giu-15 € mln	30-giu-16 € mln	Variazione 2016/2015 %
Margine di interesse	1.142,5	1.206,7	5,6
Commissioni nette e altri proventi	471,8	450,0	-4,6
Margine di Intermediazione	2.045,4	2.046,6	0,1
Costi di struttura	-847,2	-891,9	5,3
Risultato Lordo	757,1	736,3	-2,7
Utile Netto	589,8	604,5	2,5

L'esercizio, pur segnato per almeno tre trimestri da marcata volatilità dei mercati e da significative cadute della struttura dei tassi, chiude con un utile di 604,5 milioni in aumento rispetto allo scorso anno (589,8 milioni) per effetto del positivo andamento dell'attività bancaria (risultato operativo +8,9%, da 423 a 460,5 milioni) e del *Principal Investing* (+13,5% da 242,5 a 275,3 milioni). Si presenta qui di seguito un'analisi dei risultati dell'esercizio anche per aree di



Sezione B — Emittente

business²⁾:

- ◆ il margine di interesse cresce del 5,6% (da 1.142,5 a 1.206,7 milioni) confermando i *trend* degli scorsi trimestri: *Consumer Banking* in aumento (+12,9%, da 694,1 a 783,7 milioni) per i maggiori volumi e la tenuta della redditività e *Wholesale Banking* in calo (177,9 milioni contro 217,5 milioni) per la minor redditività degli attivi, più marcata rispetto al calo del costo della raccolta;
- ◆ i proventi di tesoreria si attestano a 133,1 milioni (207,1 milioni) scontando il minor contributo del *banking book* (17,1 milioni contro 75,5 milioni) e degli utili su cambi (18,5 milioni contro 59,9 milioni) solo in parte compensati dal *fixed income trading* (36,8 milioni contro -22,2 milioni);
- ◆ le commissioni ed altri proventi saldano a 450,1 milioni (incluso il contributo per sei mesi degli 8,9 milioni di Cairn Capital), in calo rispetto ai 471,8 milioni dello scorso anno per il minor apporto del *Wholesale Banking* (219,2 milioni contro 259,3 milioni), attribuibile ad un meno favorevole andamento del mercato, e del *Consumer Banking* (140,8 milioni contro 147 milioni); da segnalare il miglioramento di CheBanca! (da 27,6 a 43,4 milioni) che riflette l'aumento della raccolta indiretta (da 2.853 a 3.938 milioni);
- ◆ l'utile delle società consolidate ad *equity* aumenta da 224 a 256,7 milioni per la maggior redditività di Assicurazioni Generali.

I costi di struttura registrano una crescita del 5,3% (da 847,2 a 891,9 milioni, inclusi 10 milioni circa riferibili a Cairn Capital), equamente ripartita tra spese del personale (+5,1%) ed amministrative (+5,4%) e collegata ai maggiori volumi intermediati, in particolare nell'attività *Retail Banking* e *Consumer Banking* e al rafforzamento dei sistemi di controllo e governo centrali (*risk management*, tesoreria, regulation).

Gli utili netti del portafoglio titoli (124,2 milioni contro 125,6 milioni) comprendono la plusvalenza sull'apporto all'OPA della partecipazione Pirelli (87,7 milioni), la cessione di 3 milioni di azioni Assicurazioni Generali (20 milioni) e altri utili per 16,5 milioni equamente distribuiti tra azioni quotate e non; le rettifiche di valore su titoli (19,4 milioni contro 20,4 milioni) riguardano per 10,2 milioni le rettifiche effettuate al 31 dicembre su RCS MediaGroup e per 7 milioni azioni non quotate.

Le altre partite (-104,3 milioni) includono 57,3 milioni relativi al contributo straordinario al fondo di risoluzione bancario per gli interventi in Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara; 28,2 milioni di contributi ordinari allo stesso fondo di risoluzione per gli anni 2015 e 2016 (in aggiunta ai 13,5 milioni accantonati lo scorso esercizio) e 6,4 milioni quale quota al nuovo fondo di tutela dei depositi (DGS) per l'anno 2015 e primo semestre 2016.

Quanto alle singole aree di attività:

Il *Corporate* e *Private Banking* (CIB) mostra un utile netto di 134 milioni in calo rispetto allo scorso esercizio (192,9 milioni) per la

2) Per la composizione delle singole aree di business commentate si veda infra pagg. 29 e seguenti.

**Sezione B — Emittente**

riduzione dei ricavi (-17,7%) in larga misura attribuibile al minor contributo del portafoglio di tesoreria e in presenza di ricavi da clientela in tenuta; in discesa anche le rettifiche su crediti (da 74,9 a 28,5 milioni). Entrambi i comparti chiudono con utili inferiori rispetto allo scorso esercizio: *Wholesale Banking* da 157 a 104,5 milioni e *Private Banking* da 35,9 a 29,5 milioni.

Il *Retail e Consumer Banking* (RCB) salda con un utile netto di 178 milioni più che raddoppiato rispetto allo scorso anno (80,4 milioni) per effetto di maggiori ricavi (1.116,9 milioni contro 1.008 milioni) e minori rettifiche su crediti (377 milioni contro 443,4 milioni). Nel dettaglio, il credito al consumo chiude con un utile di 170,5 milioni (94 milioni) a seguito di maggiori ricavi (+9,9%, da 841,3 a 924,5 milioni) trainati dal margine di interesse (+12,9%), costi pressoché invariati e rettifiche su crediti in calo (da 423 a 360,4 milioni) malgrado i maggiori volumi ed il rafforzamento del provisioning su deteriorate (65%) e portafoglio in bonis (2%). CheBanca!, in linea con le attese, chiude il primo esercizio in utile (7,5 milioni) beneficiando di ricavi in forte crescita (da 166,7 a 192,4 milioni) trainati dalle commissioni (+57,2%, da 27,6 a 43,4 milioni) connesse dallo sviluppo dell'asset management, costi stabili (163,3 milioni contro 160,6 milioni) e minori rettifiche su crediti (16,6 milioni contro 20,4 milioni).

Il *Principal Investing* mostra un utile in aumento da 335,4 a 370,2 milioni per il maggior contributo di Assicurazioni Generali (255 milioni contro 223,9 milioni); tra gli utili da cessioni (119,8 milioni) sono inclusi 20 milioni relativi alla vendita di 3 milioni di azioni Assicurazioni Generali (pari allo 0,22% del capitale sociale).

Il *Corporate Center* (incluso il leasing) mostra una perdita di 77 milioni (-24,1 milioni) in aumento per effetto dei citati contributi ai Fondi di risoluzione bancari. Il comparto leasing registra un utile di 4,6 milioni (3,3 milioni) con ricavi pressoché invariati da 55,2 a 54,6 milioni e rettifiche su crediti in calo da 15,3 a 13,4 milioni.

Tabella 7
Indicatori di liquidità

	30 giugno 2015	30 giugno 2016
Loan to deposit ratio*	100%	95%

* Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione.

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding* - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea III erano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%³). Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a

3) LCR (Liquidity Coverage Ratio) indice di copertura della liquidità di breve termine: misura il rapporto tra: (i) il valore dello stock di High Quality Liquid Asset (HQLA) e (ii) il totale dei deflussi di cassa netti calcolato secondo i parametri di scenario definiti dalla Normativa regolamentare. NSFR (Net stable funding ratio) indicatore di medio/lungo termine: esso stabilisce un ammontare minimo "accettabile" di provvista superiore all'anno in relazione alle necessità originate dalle caratteristiche di liquidità e di durata residua delle attività e delle esposizioni fuori bilancio.



Sezione B — Emittente

partire dal 1 ottobre 2015, un valore minimo del 70% nel 2016, un valore minimo dell'80% nel 2017, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR")

- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Al 30 giugno 2016, tali indicatori erano rispettivamente pari a 244% e 109%.

Il Gruppo Mediobanca monitora e presidia il rischio di liquidità sulla base di quanto previsto dai regolamenti interni approvati in conformità alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 (e relativi aggiornamenti): "Politiche per la gestione del rischio di liquidità" (in seguito, "Regolamento") e "Contingency Funding Plan" ("CFP").

Gli obiettivi e le metriche sopra descritte vengono soddisfatte sviluppando il *Group Funding Plan*, attraverso l'analisi sostenibile di fonti e impieghi sulle posizioni a breve e strutturali e contestualmente con la definizione del *Group Risk Appetite Framework*, attraverso la definizione dell'appetito al rischio del Gruppo. Nel corso dell'esercizio gli indicatori regolamentari (*Liquidity Coverage Ratio* e *Net Stable Funding Ratio*) e gli altri indicatori definiti dal *Group Risk Appetite Framework* si sono sempre mantenuti entro i limiti previsti.

L'obiettivo del Gruppo è mantenere un livello di liquidità che consenta di far fronte agli obblighi di pagamento ordinari e straordinari alle scadenze previste, minimizzando contestualmente i costi e quindi senza incorrere in perdite non ricorrenti. Il monitoraggio della gestione della liquidità di breve termine ha l'obiettivo di verificare che sia garantito uno sbilancio sostenibile tra flussi di liquidità in entrata e in uscita, attesi e inattesi, nel breve periodo.

Nel corso dell'intero esercizio entrambi gli indicatori di liquidità gestionale, di breve e di lungo termine, sono stati sempre al di sopra dei limiti definiti nella Policy.

Al fine di ottimizzare il costo del *funding*, in una situazione di mercato con bassi rendimenti per gli impieghi di liquidità diversi dai mutui/finanziamenti corporate, anche l'esercizio 2015-2016 è stato caratterizzato dal processo di ridefinizione delle fonti di raccolta. Unitamente al rinnovo delle emissioni obbligazionarie in scadenza nel periodo (3,5 miliardi di nuovi collocamenti a fronte di prestiti in scadenza per circa 3 miliardi), il Gruppo ha fatto maggior ricorso alla raccolta di breve termine tramite certificati di deposito e *commercial paper* parzialmente in sostituzione della raccolta interbancaria. Nel corso dell'esercizio la Tesoreria ha cercato di allungare la *duration* dei finanziamenti in scadenza beneficiando delle vantaggiose condizioni di costo presenti sul mercato. La raccolta presso le autorità monetarie si attesta a 5 miliardi, attraverso operazioni di rifinanziamento "TLTRO" (*Targeted Long Term Refinancing Operation*).



Sezione B — Emittente

Finanziamenti BCE	TLTRO I Settembre 2018 €(mln)	TLTRO II Giugno 2020 €(mln)
Targeted Long Term Refinancing Operation	3.900	1.111

La raccolta dalla clientela *retail* di CheBanca! si è incrementata nel corso dell'esercizio grazie ad alcune campagne promozionali mirate. La maggior liquidità si è riflessa in un aumento degli impieghi di Tesoreria.

Al 30 giugno 2016 si registra una *counterbalancing capacity* pari a 11,2 miliardi, di cui 11 miliardi di titoli disponibili consegnabili a pronti in BCE (9,3 miliardi lo scorso anno); il saldo di riserva di liquidità stanziata presso la Banca Centrale ammonta a circa 6,8 miliardi (rispetto ai 6 miliardi del 30 giugno 2015) di cui circa 1,3 miliardi disponibili a pronti ma non utilizzati e, pertanto, rientranti nella *counterbalancing capacity*.

Tabella 8

Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	232.137	263.179	4.989.825	5.180.503	5.202.289
Germania	AAA	156.719	160.436	775.000	853.457	854.136
Spagna	BBB	50.000	51.377	263.584	283.584	284.884
Stati Uniti	AA+	180	181	225.297	229.297	229.297
Altri		-105.867	-135.844	652.673	655.627	671.682
Totale al 30/06/2016		333.169	339.329	6.906.379	7.202.468	7.242.288
% rispetto alle attività finanziarie complessive*			1,7%		35,8%	

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	219.993	259.788	4.874.173	5.054.016	5.078.890
Germania	AAA	519.230	554.189	205.500	209.508	209.508
Spagna	BBB	-	-	368.275	362.859	362.859
Stati Uniti	AA+	894	874	53.624	53.660	53.660
Altri		137.660	144.718	28.674	18.924	32.703
Totale al 30/06/2015		877.777	959.569	5.530.246	5.698.967	5.737.620
% rispetto alle attività finanziarie complessive*			4,5%		26,8%	

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Si precisa che, al 30 giugno 2016, l'Emittente non detiene in portafoglio titoli di debito sovrani strutturati.



Sezione B — Emittente

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le *sensitivity* (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, spread creditizi, inflazione, volatilità); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il *risk appetite* della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori *ad hoc* per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a *stress test* sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

Il *Value-at-Risk* ha toccato il picco di 83 milioni a cavallo del mese di marzo per poi scendere poco al di sopra dei 50 milioni alla fine dell'esercizio, beneficiando altresì di un alleggerimento delle posizioni direzionali. Il dato medio dell'esercizio è stato di 41,8 milioni, in netto aumento rispetto a quello dello scorso esercizio (32,1 milioni).

A tale incremento concorrono tutte le *asset class* ed in particolare il comparto azionario che passa da 10,5 a 16,7 milioni e quello *fixed income* che si incrementa da 15,3 a 30 milioni per l'incremento della componente creditizia (accentuata dalla diversa rappresentazione dell'effetto diversificazione). La componente tasso di cambio rimane stabile a 4 milioni.

Relativamente alla *sensitivity* del margine di interesse il *trading book* (rappresentato esclusivamente dalla Capogruppo) mostra al 30 giugno 2016 una perdita di 6,3 milioni a fronte di un rialzo di 100 bps dei tassi, contro un guadagno di 0,6 milioni nello scenario opposto.

Dati trimestrali consolidati al 30 settembre 2016

Si riportano di seguito talune informazioni e schemi relativi ai dati trimestrali consolidati del Resoconto Intermedio al 30 settembre 2016 come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca il 27 ottobre 2016.

Il Gruppo Mediobanca chiude il trimestre con un utile in aumento dell'11% (da €244,3 a €270,7 milioni) che riflette la crescita del risultato operativo (da €194,9 a €226,9 milioni, +16%) cui concorrono la crescita dei ricavi bancari e la riduzione del costo del rischio in tutte le linee di business. Rispetto allo scorso anno i dati includono l'apporto di Cairn Capital e, dal 26 agosto, del ramo d'azienda delle attività retail di Barclays Italia acquisito da CheBanca!. In dettaglio:

- ◆ i ricavi crescono del 4% attestandosi a €526 milioni di cui €11 milioni relativi alle nuove acquisizioni (+2% a perimetro



Sezione B — Emittente

costante);

- ◆ il margine di interesse cresce del 4% attestandosi a €314m (+2% a perimetro costante sia A/A che T/T). La crescita interessa la divisione RCB (+6% a €255m) che vede l'importante sviluppo del margine di interesse del credito al consumo (+14% A/A, +4% T/T) oltre a maggiori volumi creditizi (+16% a €19,6mld) per effetto del consolidamento di €2,5 miliardi di mutui ipotecari di Barclays Italia;
- ◆ il costo del rischio diminuisce da 141bps a 98bps (ai livelli pre-crisi), grazie al buon andamento della qualità degli attivi in tutte le divisioni (in particolare, azzerato nel WB e in discesa da 353 a 284bps nel credito al consumo) ed al consolidamento degli impieghi Barclays, privi di sofferenze; stabile l'indice di copertura delle attività deteriorate (al 54%), in crescita quello delle sofferenze al 69%), stabile al 16% il Texas ratio;
- ◆ gli utili da realizzo si attestano a €112m e si riferiscono principalmente alla cessione di circa la metà delle azioni Atlantia in portafoglio;
- ◆ l'utile netto cresce dell'11% a €271m;
- ◆ gli indici di capitale rimangono stabili, nonostante il consolidamento di €0,9 miliardi di maggiori RWA relativi agli impieghi di Barclays, per il continuo processo di riduzione nel CIB (rischio di mercato), in dettaglio:
 - ◆ CET1: 12,1% phased-in, 12,5% fully phased, risultato del trimestre incluso;
 - ◆ Total Capital: 15,7% phased-in, 16,3% fully phased;

Il trimestre chiude con un utile di €270,7 milioni in aumento rispetto allo scorso anno (€244,3 milioni) beneficiando della crescita dei ricavi (+4% a €526,3 milioni), della diminuzione delle rettifiche su crediti (-25% a €86,8 milioni) e della plusvalenza sulla cessione di parte delle azioni Atlantia (€110,4 milioni). I ricavi beneficiano per 11 milioni dell'apporto di Cairn Capital e del ramo d'azienda di Barclays Italia acquisito da CheBanca! (quest'ultimo, consolidato dal 26 agosto, concorre ai risultati trimestrali per i saldi patrimoniali e al conto economico per un mese di operatività).

Il risultato operativo di €226,9 milioni, cresce sia rispetto allo scorso esercizio (€194,9 milioni, +16%) sia rispetto al trimestre precedente (€178,3 milioni, +27%) e si colloca, grazie alla crescita costante del Consumer, sui migliori livelli degli ultimi anni. Il dettaglio delle voci di ricavo mostra il seguente andamento:

- ◆ il margine di interesse cresce del 3,9% (da €302,5 a €314,2 milioni) trainato dal Consumer banking (€251,4 milioni contro €217,5 milioni) che ha più che compensato la flessione del Wholesale Banking connessa al riprezzamento degli attivi di tesoreria;
- ◆ i proventi di tesoreria crescono da €26,2 a €31,8 milioni in particolare per il maggior contributo del comparto equity (€12,1 milioni contro €4,5 milioni);
- ◆ le commissioni ed altri proventi saldano a €102,2 milioni in lieve ripresa rispetto allo scorso anno (€95,8 milioni) grazie al contributo di Cairn Capital (€3,6 milioni) e del ramo Barclays



Sezione B — Emittente

(€2,1 milioni);

- ◆ l'utile delle società consolidate ad equity flette da €82,6 a €78,1 milioni in linea con la minor redditività di Assicurazioni Generali.

I costi di struttura aumentano dell'8% (da €196,8 a €212,6 milioni) scontando circa €12 milioni relativi all'allargamento del perimetro di consolidamento, in termini omogenei la crescita sarebbe del 2%.

Le rettifiche di valore su crediti si riducono del 24,8% (da €115,4 a €86,8 milioni) con un costo del rischio (98 bps) che torna ai livelli del primo trimestre dell'esercizio 2008/09. Nell'ultimo trimestre lo stock di attività deteriorate cresce da €1.016,7 a €1.046,5 milioni per effetto dell'ingresso del portafoglio mutui di Barclays (€32 milioni di inadempienze probabili) mentre si mantengono stabili sia l'incidenza sugli impieghi (al 2,9%) che i tassi di copertura (al 54%).

Gli utili sul portafoglio titoli riguardano essenzialmente il realizzo sulle vendite di Atlantia (€110,4 milioni).

Quanto ai dati patrimoniali, si evidenzia che il totale attivo cresce da €56,4 a €60,4 miliardi per effetto del consolidamento del ramo Barclays Italia. In dettaglio:

- ◆ gli impieghi crescono del 6% (da €34,6 a €36,6 miliardi) per l'ingresso dei mutui ipotecari ex Barclays (€2,5 miliardi), al netto di tale partita la riduzione del Wholesale Banking (€13,5 miliardi contro €14,1 miliardi) è stata solo in parte compensata dalla crescita del Consumer Banking
- ◆ la raccolta sale da €45,9 a €49,5 miliardi per l'ingresso dei conti correnti ex Barclays (€2,9 miliardi) e per le emissioni del trimestre (€650 milioni di cui circa €300 milioni di obbligazioni subordinate Tier 2)
- ◆ le disponibilità liquide ed il portafoglio titoli salgono da €16,3 a €18 miliardi e includono liquidità riveniente dal ramo Barclays per €0,7 miliardi
- ◆ le masse gestite ed amministrate, a livello di Gruppo, si attestano a €35,7 miliardi (€31,5 miliardi) ripartiti tra CMB (€8,2 miliardi contro €8,1 miliardi), Banca Esperia (€8,7 miliardi contro €8,4 miliardi) Cairn (€8,1 miliardi stabili), Spafid (€3,8 miliardi contro €3 miliardi) e CheBanca! (€6,9 miliardi contro €3,9 miliardi)
- ◆ gli indici patrimoniali al 30 settembre, tenuto conto dell'utile di periodo, sono in ulteriore miglioramento:
- ◆ Phase-in: CET1 Ratio all'12,09% (12,08% al 30 giugno), Total Capital Ratio al 15,70% (15,27%)
- ◆ Fully-phased : CET1 Ratio al 12,53% (12,57%), Total Capital Ratio al 16,27% (15,87%).

Le previsioni per l'esercizio restano condizionate da un quadro macroeconomico ancora debole, cui si aggiungono incertezze politiche nei mercati di riferimento. In questo contesto il Gruppo prevede una tenuta del margine di interesse, sostenuto da Consumer e Retail Banking ed un miglioramento del costo del rischio. I costi di struttura sono previsti in crescita coerentemente con i progetti pianificati.



Sezione B — Emittente

Tabella 9

Conto economico consolidato riclassificato

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	3 mesi 30/09/2015	3 mesi 30/09/2016	Var. %
Margine di interesse	302,5	314,2	3,9%
Proventi di tesoreria	26,2	31,8	21,4%
Commissioni ed altri proventi netti	95,8	102,2	6,7%
Valorizzazione equity method	82,6	78,1	-5,4%
Margine di intermediazione	507,1	526,3	3,8%
Costi del personale	(98,1)	(107,3)	9,4%
Spese amministrative	(98,7)	(105,3)	6,7%
Costi di struttura	(196,8)	(212,6)	8,0%
Utili/(perdite) da cessione azioni AFS	88,5	112,0	26,6%
(Rettifiche)/riprese di valore nette su crediti	(115,4)	(86,8)	-24,8%
(Rettifiche)/riprese di valore nette su altre attività	(3,5)	(5,9)	68,6%
Altri utili/(perdite)	0,0	(4,8)	n.s.
Risultato lordo	279,9	328,2	17,3%
Imposte sul reddito	(34,5)	(56,7)	64,3%
Risultato di pertinenza di terzi	(1,1)	(0,8)	-27,3%
Utile netto	244,3	270,7	10,8%

Tabella 10

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	30/09/2015	30/06/2016	30/09/2016
Attivo			
Impieghi netti di tesoreria	7.186,2	5.517,1	8.260,3
Titoli disponibili per la vendita	7.750,5	8.639,4	7.651,9
di cui: a reddito fisso	6.767,4	7.725,1	6.958,4
azionari	935,1	859,3	646,7
Titoli immobilizzati (HTM & LR)	1.788,7	2.165,2	2.118,1
Impieghi a clientela	32.546,9	34.592,7	36.623,1
Partecipazioni	3.163,5	3.193,3	3.294,0
Attività materiali e immateriali	714,9	757,8	754,0
Altre attività	1.346,3	1.484,6	1.674,8
di cui: attività fiscali	932,8	988,7	933,7
Totale attivo	54.497,0	56.350,1	60.376,2
Passivo			
Provvista	44.216,1	45.933,8	49.501,6
di cui: titoli in circolazione	20.560,7	21.088,4	21.406,0
depositi retail	10.542,1	10.724,0	13.780,4
Altre voci del passivo	1.520,9	1.314,2	1.770,3
di cui: passività fiscali	647,6	573,0	569,1
Fondi del passivo	182,0	180,3	183,1
Patrimonio netto	8.333,7	8.317,3	8.650,5
di cui: capitale	433,7	435,5	435,5
riserve	7.791,0	7.792,6	8.124,8



Sezione B — Emittente

	<i>patrimonio di terzi</i>	109,0	89,2	90,2
Utile di periodo		244,3	604,5	270,7
Totale passivo		54.497,0	56.350,1	60.376,2
Patrimonio di base		7.346,0	6.504,8	6.561,2
Patrimonio di vigilanza		9.029,0	8.227,2	8.515,4
Attività a rischio ponderate		59.003,5	53.861,6	54.247,3

Tabella 11

Indici (%) e dati per azione (€)

Gruppo Mediobanca	30/09/2015	30/06/2016	30/09/2016
Totale attivo / Patrimonio netto	6,5	6,8	7,0
Impieghi a clientela / Depositi a clientela	0,7	0,8	0,7
Patrimonio di base/attività di rischio ponderate	12,5	12,1	12,1
Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate	15,3	15,3	15,7
Rating S&P	BBB-	BBB-	BBB-
Rating Fitch	BBB+	BBB+	BBB+
Costi / Ricavi	38,8	43,6	40,4
Sofferenze nette / Impieghi	0,8	0,7	0,7
Utile per azione	0,28	0,69	0,31
Patrimonio netto per azione	9,5	9,4	9,8
Dividendo per azione		0,27	
N. di azioni in circolazione (mln)	867,4	871,0	871,0

Dati annuali civilistici al 30 giugno 2016

In data 28 ottobre 2016 l'Assemblea degli azionisti di Mediobanca ha approvato il bilancio civilistico chiuso al 30 giugno 2016 e disponibile sul sito www.mediobanca.it (alla pagina <https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/bilanci/index.html>).

Si riportano di seguito talune informazioni relative all'andamento dell'esercizio come tratte dal comunicato dell'Emittente pubblicato in data 5 agosto 2016 e anch'esso disponibile sul sito www.mediobanca.it (<https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/news/index.html>).

L'esercizio si è chiuso con un utile di 288 milioni, in calo rispetto all'anno precedente (333 milioni), scontando in particolare 81,8 milioni di contributi al Fondo di Risoluzione Bancario, per gran parte straordinari, che hanno assorbito i maggiori utili da realizzo di partecipazioni (da 123,4 a 141,4 milioni, di cui 41,6 milioni rivenienti dalla cessione di azioni Assicurazioni Generali) e le minori rettifiche su crediti (da 74,2 a 29,5 milioni). I ricavi sono diminuiti del 14,6% da 752,6 a 642,5 milioni e mostrano il seguente andamento:

- ◆ margine di interesse in calo del 21,2% (da 186,8 a 147,2 milioni) per la minor redditività degli attivi che mostrano una velocità di riprezzamento più marcata rispetto all'andamento del costo della raccolta;



Sezione B — Emittente

- ◆ i proventi di tesoreria saldano a 127,9 milioni (186,4 milioni) scontando il minor contributo del banking book e degli utili da cambi;
- ◆ commissioni ed altri proventi in diminuzione del 13,4% (da 255,7 a 221,4 milioni) per un meno favorevole andamento del mercato;
- ◆ dividendi da partecipazioni in aumento da 123,7 a 146 milioni.

I costi di struttura aumentano del 4,5% (da 322,7 a 337,3 milioni) esclusivamente per i progetti dell'area, per contro i costi del personale mostrano una lieve flessione (-1,3%) per la minor componente variabile.

Le rettifiche di valore su crediti si riducono da 74,2 a 29,5 milioni e beneficiano, oltre che del miglioramento del profilo di rischio, di 19,6 milioni di riprese di valore su posizioni rimborsate al nominale.

Il totale attivo aumenta da 40,8 a 43,2 miliardi e riflette la crescita degli impieghi a clientela (da 22,5 a 23,1 miliardi), dei titoli disponibili per la vendita (7,7 miliardi contro 6,4 miliardi) e degli impieghi a tesoreria (4,3 miliardi contro 3,2 miliardi); specularmente aumenta la raccolta (da 34,7 a 37,2 miliardi) in particolare quella dal canale *retail* CheBanca! (da 6,7 a 8,6 miliardi).

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 settembre 2016, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell'Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca


Il Gruppo Mediobanca è attivo nel *Corporate* ed *Investment Banking* (CIB) dove confluiscono le attività di *Wholesale Banking* e di *leasing*, nel *Principal Investing* (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel *Retail* e *Private Banking* (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di *retail banking* e di *private banking*. Al 30 giugno 2016, Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 5 mld.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento



Sezione B — Emittente



B.15 Principali Attività dell' Emittente

Oggetto della società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell' Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" (ultima conferma 18 gennaio 2016) e Fitch Ratings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB+/F2 (ultima conferma 28 ottobre 2016) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell' ultimo giudizio
S&P's	A-3	BBB-	Stabile	18 gennaio 2016
FitchRatings	F2	BBB+	Negative	28 ottobre 2016

Qualora i prestiti obbligazionari emessi a valere sui Programmi di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



Sezione C – Strumenti finanziari

C.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche [delle Obbligazioni Zero Coupon (senza cedola) [con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore [dell'Emittente (*callable*)] [e] [dell'obbligazionista (*puttable*),]]] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso [con eventuale facoltà di rimborso anticipato [a favore dell'Emittente (*callable*)] [e] [dell'obbligazionista (*puttable*),]]] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore [dell'Emittente (*callable*)] [e] [dell'obbligazionista (*puttable*)]] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*)] [e] [Tasso Massimo (*cap*)]]].

[I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni *senior Zero Coupon* che non prevedono la corresponsione di interessi periodici. L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle Obbligazioni.] [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente (obbligazioni c.d. "**Callable**")][agli obbligazionisti (obbligazioni c.d. "**Puttable**")]] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato (.

[I titoli [offerti] [e] [quotati] sono [Obbligazioni *senior* e saranno fruttifere di interessi predeterminati a tasso fisso costante pagabili [mensilmente] [trimestralmente] [semestralmente] [annualmente]/[•]

[E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente stesso (obbligazioni c.d. "**Callable**")][agli obbligazionisti (obbligazioni c.d. "**Puttable**")]] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato.]

[I titoli [offerti] [e] [quotati] sono obbligazioni *senior* e saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile, pagabile [mensilmente] [trimestralmente] [semestralmente] [annualmente]/[•] legato all'andamento del parametro di indicizzazione [moltiplicato per il fattore di partecipazione] [[aumentato] [ridotto] di un margine (*spread*) [costante per tutta la durata del prestito] [che potrà variare] così come definito/i di seguito e al/i paragrafo/i [•],[•] e [•] delle Condizioni Definitive.] [E' inoltre previsto un [tasso massimo, (*cap*)] [e] [tasso minimo, (*floor*)]] per la/e cedola/e variabile/i, [che [resterà/anno costante/i] [potrà/anno variare] [di anno in anno.] [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo [all'Emittente (obbligazioni c.d. "**Callable**")][agli obbligazionisti (obbligazioni c.d. "**Puttable**")]] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato.]

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) [o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni] è [•].

Inoltre con riferimento alla disciplina del bail-in si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" della presente Nota di Sintesi.

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate [in Euro] [nella valuta [•]].



Sezione C – Strumenti finanziari

- C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**
- Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.
- C.8 Diritti connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking**
- Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente:
- ◆ il diritto al rimborso a scadenza del 100%/[●] del valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cfr. Sez. D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"");
 - ◆ [nonché degli interessi (impliciti) maturati – per le Obbligazioni *Zero Coupon*];
 - ◆ [nonché delle cedole fisse, calcolate applicando al Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato – per le Obbligazioni a Tasso Fisso];
 - ◆ [nonché delle cedole variabili, calcolate applicando al Valore Nominale Unitario un tasso di interesse variabile legato all'andamento di un Parametro di Indicizzazione prescelto [che potrebbe essere aumentato o diminuito di uno Margine, nel caso in cui assumano un valore non inferiore allo zero, – per le Obbligazioni a Tasso Variabile];
 - ◆ [nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore non inferiore allo zero, [e del Tasso Minimo, calcolato applicando il tasso di interesse minimo predeterminato corrisposto in ogni caso all'investitore] per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)].
- Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
- Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.
- Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale investito e degli [eventuali] interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte



Sezione C – Strumenti finanziari

Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni [e, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), il pagamento delle cedole,] non sono assistite da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita con i D.Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail – in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		



Sezione C – Strumenti finanziari

◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE

◆ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁴

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentate degli obbligazionisti

Tasso di interesse

[Le Obbligazioni Zero Coupon, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole). L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle obbligazioni. [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato (in capo [all'Emittente (obbligazioni Callable)][agli obbligazionisti (obbligazioni Puttable)] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato [●].]

[Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di Interessi a Tasso Fisso pari a [●] annuo lordo ([●] al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al [●]). Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Tali Interessi a Tasso Fisso saranno corrisposti su base [mensile][trimestrale][semestrale][annuale]/[●], in via posticipata alle date di pagamento interessi fissi del [●] [a partire dal [[●]fino al [●]]. [La data di scadenza delle Obbligazioni coincide con la Data di Pagamento Interessi Fissi del [●]] [E' inoltre prevista la facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente (obbligazioni Callable)][agli obbligazionisti (obbligazioni Puttable)] esercitabile alla data/e di rimborso anticipato del [●].

[Le Obbligazioni [a Tasso Variabile] [a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (floor)] [e] [con Tasso Massimo (cap)] saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione] [[aumentato] [ridotto] [di un Margine (spread), che [resterà costante per tutta la durata del prestito] [potrà variare] secondo quanto di seguito indicato]]. Tali Interessi a Tasso Variabile saranno corrisposti su base [mensile][trimestrale][semestrale][annuale]/[●] in via posticipata alla data di pagamento degli Interessi Variabili del [●][a partire dal [[●]fino al [●]]. [La Data di Scadenza delle Obbligazioni a Tasso Variabile coincide Data di Pagamento Interessi Variabili del

4) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



Sezione C – Strumenti finanziari

[•.] [E' inoltre prevista la facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente (obbligazioni *Callable*)] [agli obbligazionisti (obbligazioni *Puttable*)] esercitabile alla/e data/e di rimborso anticipato del [•].

E' inoltre previsto un [Tasso Massimo (c.d. **cap**) pari a [•]] [e] [un Tasso Minimo (c.d. **floor**) pari a [•]] per il calcolo della/e Cedola/e Variabile/i, che [resterà/anno costante/i per tutta la durata in cui le obbligazioni fruttano interessi a tasso variabile] [potrà/anno variare in misura pari a [•]].

Fattore di Partecipazione

Il Fattore di Partecipazione, con riferimento al calcolo della Cedola Variabile, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato al Parametro di Indicizzazione ed è pari [•].

Margine

Il Margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di indicizzazione ed è pari a [•] [alla/e Data/e di Pagamento Interessi Variabili [•]]

Si rappresenta che il valore della Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero o, laddove presenti, inferiore al Tasso Minimo (*floor*) e/o superiore al Tasso massimo (*cap*).

Data di Emissione e Data di Godimento

La data di emissione è [•]. La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi è [•].

Parametro di Indicizzazione

Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le Cedole Variabili. Tale tasso è rappresentato da [BOT con scadenza [mensile][trimestrale] [semestrale][annuale]] [EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [EONIA][RENDISTATO] [il tasso swap [a breve][medio][lungo] termine dei paesi delle Valute di Denominazione][tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE][il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine)] [il tasso BCE]. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le "Date di Rilevazione") di seguito indicate e secondo le seguenti modalità [•].

Scadenza del prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni è [•], data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere [E' inoltre prevista una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente (Obbligazioni *Callable*)] o [agli obbligazionisti (Obbligazioni *Puttable*)]

Tasso di rendimento[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni Zero Coupon, calcolato alla Data di Emissione, sarà pari al tasso di interesse che uguaglierà il Prezzo di Emissione e il valore attuale del Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni. Il tasso di interesse lordo



Sezione C – Strumenti finanziari

implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon sarà rappresentato dalla differenza fra il Prezzo di Rimborso a scadenza pari a [•]% del Valore Nominale Unitario ed il Prezzo di Emissione pari a [•]% del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo a scadenza.

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni Zero Coupon è [•] ([•] al netto dell'aliquota fiscale vigente alla Data di Emissione pari al [•])

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Fisso, alla Data di Emissione, è calcolato considerando [le Cedole Fisse lorde annue ed è pari a [•]] [Il tasso di rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni a Tasso Fisso è [•] ([•] al netto dell'aliquota fiscale vigente alla Data di Emissione pari a [•])]

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, alla Data di Emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla Data di Scadenza, è calcolato considerando [le Cedole Variabili calcolate secondo le seguenti modalità [•]]

[Il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (*floor*) [e] [Tasso Massimo (*cap*)], alla Data di Emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla Data di Scadenza, è calcolato considerando [le Cedole Variabili calcolate secondo le modalità [•]]

L'ammontare di ciascuna Cedola Variabile, per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario, al lordo di ogni tassa e imposta, sarà calcolato nel modo seguente:

Cedola Variabile= Valore Nominale Unitario moltiplicato per Tasso di Interesse Variabile dove il Tasso di Interesse Variabile, che sarà espresso mediante una formula, sarà calcolato moltiplicando il Fattore di Partecipazione per il Parametro di Indicizzazione scelto eventualmente maggiorato o diminuito di un margine. Si sottolinea che, essendo le Cedole Variabili dipendenti dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, non sarà possibile determinare alla Data di Emissione il tasso di rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile ma solo procedere ad una stima del medesimo sulla base di ipotesi circa l'andamento del Parametro di Indicizzazione. [Ipotizzando che venga corrisposto per tutta la durata di vita del Prestito, oltre alla/e Cedola/e Fissa/e, anche il Tasso Minimo - ed un Prezzo di Emissione pari al 100% -, il rendimento minimo delle Obbligazioni a scadenza risulterebbe pari a [•] lordo ([•] al netto della ritenuta fiscale vigente pari al [•])]

Il metodo utilizzato per il calcolo del rendimento è quello del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta sulla base del Prezzo di Emissione o dell'ipotetico prezzo di mercato del titolo nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.]

Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

**Sezione C – Strumenti finanziari**

Inoltre con riferimento alla disciplina del bail-in si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio “Rischio connesso all'utilizzo del bail in” della presente Nota di Sintesi.

C.10 Componente derivativa

[Non prevista]

[La componente derivativa delle Obbligazioni a Tasso Variabile con [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] è rappresentata [da un'opzione *call* relativa al Tasso Massimo venduta dall'investitore all'Emittente] [e] [da un'opzione *put* relativa al Tasso Minimo venduta dall'Emittente all'investitore.]

C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

[[L'Emittente][Il responsabile del collocamento]/[•] [si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A.] [ha richiesto] l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomesticMOT][EuroMOT]/[•].]

[Borsa Italiana, con provvedimento n. [•] del [•], ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomesticMOT][EuroMOT]/[•].]

[La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.]

[L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.]

[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] si è impegnato a richiedere entro [•] [successivi alla chiusura del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”)], l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul [sistema multilaterale di negoziazione][internalizzatore sistematico]/[•] gestito da [•]. [L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] agirà in qualità di [market maker]/[•].]

Sezione D – Rischi**D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca****I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca****1) Rischio di mercato**

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le *sensitivity* (c.d. “greche”) a variazioni minime dei fattori di



Sezione D – Rischi

rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, *spread* creditizi, inflazione, volatilità); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il risk appetite della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori *ad hoc* per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali. Sulle fluttuazioni influiscono anche i ridotti livelli dell'attività di mercato di tutto il mondo, i quali hanno tra l'altro riflessi sulla portata, il numero e i tempi dei mandati nel settore dell'investment banking, sulle attività di brokeraggio e sulle commissioni di intermediazione.

2) Rischio connesso alle esposizioni sovrane

Un ulteriore rischio di mercato si sostanzia nella diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni che potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli *spread* di credito, e/o altri rischi. Al 30 giugno 2016 la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 35,8%, i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 25,9% e i Titoli Sovrani Germania il 4,8%.

Per maggiori dettagli si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

4) Rischio di liquidità dell'Emittente

Nel caso in cui l'estrema volatilità sperimentata dai mercati domestici



Sezione D – Rischi

ed internazionali nei mesi recenti dovesse continuare anche in futuro, la liquidità dell'Emittente potrebbe esserne condizionata.

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

Con riferimento agli specifici indicatori di liquidità si rappresenta che al 30 giugno 2016 il "rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione" (*Loan to deposit ratio*) è pari al 95%.

Dal 30 giugno 2014 è attiva la segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - "LCR") e al prospetto di liquidità di medio/lungo termine (*Stable Funding* - "SF") senza rilevare particolari criticità. Dalla segnalazione del 30 settembre 2016 è adottato un nuovo schema di segnalazione dell'indice di copertura della liquidità introdotto dal Regolamento delegato 61/2015. A partire da aprile 2016 il gruppo Mediobanca segnala le metriche aggiuntive per il controllo della liquidità (*additional liquidity monitoring metrics* - "ALMM").

Al 30 giugno 2016 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea III risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%) e rispettivamente pari a 244% e 109%.

Per maggiori dettagli si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

5) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Per maggiori informazioni sui coefficienti patrimoniali e gli indicatori di rischiosità creditizia si rinvia al precedente elemento B12 della Nota di Sintesi.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di

**Sezione D – Rischi**

credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Il gruppo si è dotato di tutte le procedure di presidio delle posizioni creditizie volte a prevenire il deterioramento del merito di credito attraverso un costante monitoraggio delle posizioni ed in particolare ad un rigoroso processo di amministrazione dei crediti con andamento irregolare facendo ricorso a tutti gli strumenti di recupero soprattutto nell'area retail.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell'emittente, su base consolidata relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2016 in un confronto con i dati medi di sistema al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 pubblicati da Banca d'Italia (l'Emittente chiude i propri esercizi al mese di giugno e pertanto non è stato possibile fare una comparazione alla medesima data).

Indicatori di rischiosità creditizia *

Indicatori	30-giu-15 (%)	Dati di sistema al 30 – giu 15 (%)**	30-giu-16 (%)	Dati di sistema al 31 – dic 15 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,8%	9,0%	1,7%	9,5%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,8%	4,7%***	0,7%	4,8%***
Crediti deteriorati lorde/impieghi lordi	6,9%	16,9%	5,9%	17,7%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,5%	10,9%***	2,9%	10,8%***
Rapporto di copertura delle sofferenze	65,7%	57,4%	66,6%	58,6%
Rapporto di copertura dei Crediti deteriorati / Sofferenze nette / patrimonio netto	53,2%	41,7%	54,3%	43,4%
Costo del rischio****	1,68%	-	1,24%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2016, tavola 4.1 pag. 34 e n° 2 del novembre 2015, tavola 4.1 pag. 37e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi

***. I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia (2014 e 2015) e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema rispettivamente al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.



Sezione D – Rischi

6) **Rischio operativo**

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di *disaster recovery*, viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

7) **Procedimenti giudiziari e arbitrati e verifiche ispettive in corso**

Alla data del presente Prospetto di Base, Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Il fondo rischi ed oneri (che al 30 giugno 2016 ammonta a 147,94 milioni di Euro) fronteggia adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.

Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha condotto una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (International Media Holding) su azioni RCS. Allo stato, l'esito di tale ispezione non è ancora stato comunicato all'Emittente.

Si segnala, inoltre, che nel periodo dal 25 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione da parte della Banca d'Italia - nell'ambito della vigilanza della BCE - relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza (*internal and external reporting*).

Alla data del Prospetto di Base, l'Emittente ha ricevuto, ad esito di tale ispezione, una lettera dalla BCE in data 2 dicembre 2016 in cui la stessa ha chiesto, tra l'altro, un adeguamento procedurale sui temi



Sezione D – Rischi

sopra indicati che verrà svolto per talune richieste entro il 30 giugno 2017 e per altre entro il 30 settembre 2017, come riportato nell'*action plan* inviato in risposta dall'Emittente lo scorso 28 dicembre 2016.

II. Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano

1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria e alle incertezze del contesto macroeconomico

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

L'andamento dell'Emittente è altresì influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della



Sezione D – Rischi

Banca d'Italia e della Consob. La normativa applicabile alle banche, cui il l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Inoltre, in qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico/quotato, l'Emittente è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla Consob. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un *Common Equity Tier 1 ratio* pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un *Tier 1 Capital ratio* pari almeno all'8,5% e un *Total Capital ratio* pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

In data 27 novembre 2015, BCE ha comunicato al Gruppo il risultato della *Supervisory Review and Evaluation Process 2015 (SREP)* fissando il limite del CET1 all'8,75%. Tale livello, inferiore di 25bps rispetto a quello 2014 risulta rispettato essendo al 30 giugno 2016 il CET1 *phase-in ratio* del Gruppo pari al 12,08% (15,27% il *Total Capital Ratio*).

In data 29 luglio 2016 Mediobanca ha reso noto con apposito comunicato stampa l'indicazione degli esiti dell'esercizio di *stress test* condotto dalla BCE. L'esercizio di *stress test* ha registrato, nello scenario avverso 2018, un impatto su CET1 di 94 punti base. Il *CET1 ratio phase-in* passerebbe dal 12,40% (dicembre 2015) all'11,46% (dicembre 2018) ad un livello pertanto superiore al requisito SREP 2015 (8,75%).

Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio*) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione. I valori del *Leverage Ratio* del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2016, a regime (col CET1 *fully phased*) e transitorio sono pari



Sezione D – Rischi

rispettivamente a 9,93% e 9,52%.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, un valore minimo del 70% nel 2016, un valore minimo dell'80% nel 2017, in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Al 30 giugno 2016 tali indicatori regolamentari sono rispettivamente pari a 244% e 109%. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Tra le novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive* o "BRRD", o "Direttiva"), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni,



Sezione D – Rischi

in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

La Direttiva è stata recepita a livello nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva e dei decreti attuativi potranno essere applicate anche agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria. Al riguardo si precisa che il conto economico dell'esercizio 2015/16 include:

- ◆ 57,3 milioni relativi al contributo straordinario al Fondo di Risoluzione Bancaria per gli interventi in Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara;
- ◆ 28,2 milioni quale contributo ordinario allo stesso Fondo di Risoluzione (in aggiunta ai 13,5 milioni già accantonati nell'esercizio precedente); e
- ◆ 6,4 milioni relativi al Fondo Italiano dei depositi garantiti per l'anno 2015 ed il primo semestre 2016.

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1) Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (floor) e/o un Tasso Massimo (cap) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari



Sezione D – Rischi

complessi ai clienti retail.

2) **Rischio di credito per il sottoscrittore**

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Il sottoscrittore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

3) **Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

4) **Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"**

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita in Italia dai D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avrebbero il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:



Sezione D – Rischi

- ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

5) Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di emissione e/o di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi di interesse di mercato, la liquidità del secondario e la variazione del merito di credito dell'Emittente, costi e/o commissioni inclusi nel prezzo di emissione.

6) Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.

7) Rischio di tasso e di indicizzazione

Obbligazioni a Tasso Fisso

Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.]

Obbligazioni Zero Coupon

Il valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni. In particolare, poiché le Obbligazioni Zero Coupon sono finanziariamente assimilabili a delle obbligazioni a tasso fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon.]

Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Massimo (cap), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione (che potrebbe assumere anche valori negativi) potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione stessa fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero.



Sezione D – Rischi

[Qualora sia previsto un Tasso Minimo (Floor) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo].]

8) [Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili]

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere un fattore di partecipazione inferiore al 100% applicato al Parametro di Indicizzazione. In tal caso, laddove si applichi un fattore di partecipazione inferiore al 100%, l'investitore parteciperà all'eventuale apprezzamento del Parametro di Indicizzazione solo parzialmente. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile in cui le cedole Variabili siano determinate con riferimento al medesimo Parametro di Indicizzazione ma considerato per intero. In altri termini, il rendimento ottenuto dagli investitori sarà tanto minore quanto più è ridotta la percentuale rispetto al 100% del fattore di partecipazione applicato al parametro di indicizzazione.]

9) [Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente]

La presenza di una clausola di rimborso anticipato [delle Obbligazioni Zero Coupon,] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile] ad opzione dell'Emittente, può incidere negativamente sul valore di mercato [delle Obbligazioni Zero Coupon] [delle Obbligazioni a Tasso Fisso] [delle Obbligazioni a Tasso Variabile.]

10) [Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili]

Laddove sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del Parametro di Indicizzazione (nello specifico, aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (cap). Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.]

[Inoltre il Tasso Massimo (cap) e/o il Tasso Minimo (floor) non sono costanti per tutte le Cedole Variabili. L'investitore nelle Obbligazioni è pertanto esposto, per le Cedole Variabili che prevedono un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre Cedole Variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali Cedole Variabili, rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione.]

11) [Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato]

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

12) [Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni]

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di



Sezione D – Rischi

cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio possa determinare una diminuzione del, e influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato.]

13) Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli - sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido. Si segnala in particolare che l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, prezzo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

14) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

15) [Rischio connesso all'eventuale assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.]

16) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.

17) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

18) Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Al ricorrere di circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo l'Emittente potrebbe revocare l'offerta, se ancora non iniziata, ovvero ritirarla in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che



Sezione D – Rischi

avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

19) [Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta]

Con riferimento all' offerta sono previste talune limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni; ovvero le Obbligazioni possono essere sottoscritte: [(i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela]. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire all'offerta ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.]

20) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione]

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.]

21) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione]

In relazione all'offerta, sono previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari a [•]. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.]

22) Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto, che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

23) Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza sul mercato secondario, il prezzo di vendita potrebbe subire una decurtazione a fronte di un predefinito costo di negoziazione.

24) [Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione]

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.]



Sezione D – Rischi

25) [Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e quello di Responsabile del Collocamento/market maker/specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni]

L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento/market maker/specialist o ruolo similare] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e [Responsabile del Collocamento/market maker/specialist o ruolo similare] potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento [e/o] [il Responsabile del Collocamento] potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, in quanto, a fronte dell'attività di collocamento [e/o] [di coordinamento del consorzio di collocamento], viene percepita una commissione di collocamento [e/o] [di strutturazione][e/o][di direzione e coordinamento] [e/o][connessa alla prestazione, rispetto al collocamento, della garanzia di accollo o rilievo [parziale] delle Obbligazioni [o di buon esito [parziale]], della singola offerta].]

26) [Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile]

Le Obbligazioni a Tasso Variabile] [le Obbligazioni a Tasso Variabile [con Tasso Minimo (floor)] [e] [Tasso Massimo (cap)] prevedono che il Parametro di Indicizzazione per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo Margine (spread). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale Margine negativo con riferimento ad un titolo similare il cui rendimento sia legato al Parametro di Indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun Margine negativo.]

27) [Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile]

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

28) [Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Obbligazioni a Tasso Variabile]

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.]

29) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.



Sezione D – Rischi

30) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

Sezione E – Offerta

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto dell'emissione è finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta

L'ammontare nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta è pari a [•] e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è pari a [•].

Il soggetto che agirà in qualità di Responsabile del Collocamento è [•] e il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento è/sono [•]. [Le condizioni, termini e modalità di collocamento sono [•].]

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i [[*esclusivamente*] presso le proprie sedi e dipendenze a decorrere dal [•](incluso) al [•](incluso)] [e] [fuori sede dal [•] al [•] tramite promotori finanziari] [e] [dal [•] al [•] mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza [•]].

L'Emittente [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] potrà/anno [procedere alla proroga][, al ricorrere di un ragionevole motivo,] [procedere alla chiusura anticipata] del Periodo di Offerta [stabilendo ulteriori date di regolamento] dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [•] [e] [del Responsabile del Collocamento [•]] [e][del/i Collocatore/i [•]] e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso il/i Collocatore/i. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.]

Le domande di adesione alla singola offerta raccolte fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata nelle mani del promotore finanziario a ciò delegato ex art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.



[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del sito internet del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza per via telefonica, potranno aderire alla singola offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

[L'offerta delle Obbligazioni è soggetta alle seguenti limitazioni e/o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni:

- ◆ il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco"; e/o
- ◆ l' emissione è riservata alla sola nuova clientela; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali [•]; e/o
- ◆ il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e/o di custodia titoli presso [•]; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che siano residenti in [•].]

[L'offerta delle Obbligazioni non è soggetta o subordinata ad alcuna condizione o limitazione.]

E.4 Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti

[Non prevista][L'Emittente opera [quale Responsabile del Collocamento], [*market maker*][*specialist*][Collocatore][•] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento, *market maker*, *specialist*, collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]



E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente

[Non prevista][Il Prezzo di Emissione include commissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [●]% del Valore Nominale Unitario ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di Valore Nominale Unitario, così ripartite:

[Commissioni di Collocamento pari a [●]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di Collocamento potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]

[Commissioni [di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] pari a [●]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di [Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]

[Il valore definitivo [delle Commissioni di Collocamento] [e] [delle Commissioni di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] (che in ogni caso non potranno essere superiori al massimo previsto, pari a [●] complessivo, [e non potranno essere inferiori ad un minimo pari a [●] complessivo)] saranno resi noti tramite avviso entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta tramite pubblicazione sul sito web dell'Emittente (www.mediobanca.it), [del Responsabile del Collocamento [●] [e] [del Collocatore [●]]];

[Il Prezzo di Emissione non include [Commissioni di Collocamento] [di Strutturazione][di Direzione e Coordinamento][costi].]

[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte]], che attengono alla relazione cliente/intermediario, in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di Valore Nominale.]

[Non sono previste previsti commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]

[Sono previste, in aggiunta al Prezzo di Emissione, ommissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [●]% del Valore Nominale Unitario ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di Valore Nominale Unitario/[●]]

[Inoltre, sono essere previste [commissioni]/[spese], che attengono alla relazione cliente/intermediario, connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] [di un deposito titoli] [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]



Sezione 5 – Documento di Registrazione

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2016, così come di volta in volta supplementato, deve intendersi incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE. Il Documento di Registrazione è disponibile per la consultazione presso la sede di Mediobanca, Piazzetta Cuccia, 1 20121 – Milano o sul sito di Mediobanca www.mediobanca.it (<https://raccoltaproprietaria.mediobanca.it/it/documenti/index.html>).

Il Documento di Registrazione e i relativi eventuali supplementi sono stati redatti ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 7 novembre 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 98806/16 del 4 novembre 2016.

Per completezza informativa si da evidenza di taluni aggiornamenti informativi rispetto a fatti recenti e successivi all'approvazione del Documento di Registrazione e che integrano i relativi capitoli dello stesso.

SREP 2016

Con riferimento al Paragrafo 3.3 "*Informazioni finanziarie selezionate*" del Documento di Registrazione si segnala che successivamente all'approvazione del Documento di Registrazione, Mediobanca ha ricevuto comunicazione degli esiti relativi allo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) 2016.

In particolare, il requisito patrimoniale di CET1 ratio da rispettare su base consolidata dal 1 gennaio 2017 è pari a 7,00%; nell'ipotesi di criteri a regime (fully phased), il requisito di CET1 ratio si incrementa a 8,25%.

Nella medesima comunicazione, la BCE ha richiesto il rispetto di un requisito minimo complessivo di Total Capital ratio di 10,50%. Tale requisito a regime si incrementa a 11,75%.

Al 30 settembre 2016 i coefficienti patrimoniali del Gruppo Mediobanca risultano superiori ai minimi indicati attestandosi a:

- ◆ CET1 ratio phase-in: 12,09%; Total Capital ratio phase-in: 15,70%
- ◆ CET1 ratio fully-phased: 12,53%; Total Capital ratio fully-phased: 16,27%

Si comunica infine che il requisito minimo in termini di Total Capital indicato dalla BCE è formato da:

- ◆ requisito minimo di Pillar 1 pari a 8%, del quale 4,5% nella forma di CET1;
- ◆ requisito aggiuntivo di Pillar 2 (P2R) pari a 1,25%, nella forma di CET1 ;
- ◆ Capital Conservation Buffer pari a 1,25% secondo i criteri transitori in vigore per il 2017, sempre nella forma di CET.

Ispezione BCE

Con riferimento al Fattore di Rischio 3.1.7 "*Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso*", al Paragrafo 11.6. "*Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso*", nonché alla relativa Avvertenza di Copertina del Documento di Registrazione, si



segnala che successivamente all'approvazione del Documento di Registrazione, lo scorso 2 dicembre 2016 l'Emittente ha ricevuto gli esiti dell'ispezione di BCE, svoltasi nel periodo febbraio-maggio 2016, avente ad oggetto la qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza (*internal and external reporting*) ed in particolare la rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali). Attraverso la lettera la BCE ha richiesto un adeguamento procedurale sui temi sopra citati che verrà svolto per talune richieste entro il 30 giugno 2017 e per altre entro il 30 settembre 2017, come riportato nell'*action plan* inviato in risposta alla lettera dall'Emittente lo scorso 28 dicembre 2016. Durante l'ispezione sono altresì emerse talune difformità di interpretazione della normativa di impatto limitato sul calcolo dei fondi propri e sulla classificazione delle esposizioni creditizie *forborne* che verranno recepite nelle prossime segnalazioni.



Sezione 6 – Nota Informativa

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.



MEDIOBANCA

2. Fattori di Rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi dei Programmi oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi dei Programmi oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (floor) e/o un Tasso Massimo (cap) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una rischioosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.



MEDIOBANCA

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al documento di registrazione.

2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.



MEDIOBANCA

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)

- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:



MEDIOBANCA

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.1.5 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("**Rischio di mercato**");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("**Rischio di liquidità**");
- ◆ la presenza di costi/commissioni ("**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**", "**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**" e "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario**")
- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("**Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero alle Obbligazioni**" e "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla data di scadenza che rimane almeno pari al 100% del valore nominale unitario.

2.1.6 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

2.1.7 Rischio di tasso e di indicizzazione

Obbligazioni a Tasso Fisso

Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato, a cui l'investitore è esposto in caso di vendita prima della scadenza delle Obbligazioni. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.



MEDIOBANCA

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Fisso prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni a Tasso Fisso ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni a Tasso Fisso e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni Zero Coupon

Il valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni Zero Coupon sono finanziariamente assimilabili a delle obbligazioni a tasso fisso, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, a parità di altre condizioni, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni Zero Coupon in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Inoltre poiché le Obbligazioni Zero Coupon possono essere emesse sotto la pari e non pagano cedole periodiche, il loro prezzo tende a subire, in caso di variazione dei tassi di interesse di mercato in corrispondenza di scadenze pari alla vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, fluttuazioni maggiori di quelle che subirebbe il prezzo dei titoli per i quali è previsto un pagamento di cedole periodiche. Generalmente, maggiore è la vita residua delle Obbligazioni Zero Coupon, maggiore è la volatilità del loro prezzo rispetto a quella del prezzo dei titoli aventi scadenza simile ma che pagano cedole periodiche.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni Zero Coupon prima della loro scadenza, il valore di mercato (al netto del rateo di interessi maturato) potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione o di acquisto (al netto del rateo di interessi maturato) delle Obbligazioni Zero Coupon e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*)

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del parametro di indicizzazione prescelto che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'obbligazione stessa fino ad un valore pari a zero. La Cedola non potrà in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero. Qualora sia previsto un Tasso Minimo (*Floor*) sarà in ogni caso corrisposto l'importo minimo corrispondente a tale Tasso Minimo.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, in generale, e del parametro di indicizzazione, in particolare, potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.



MEDIOBANCA

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione ovvero di acquisto delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o all'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Inoltre il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*) potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse oltre il *cap*, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*cap*).

2.1.8 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili

Con riferimento alle Cedole Variabili le Condizioni Definitive possono prevedere un fattore di partecipazione (il "**Fattore di Partecipazione**") inferiore al 100% applicato al Parametro di Indicizzazione. In tal caso, laddove si applichi un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, l'investitore parteciperà all'eventuale apprezzamento del Parametro di Indicizzazione solo parzialmente. Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile in cui le Cedole Variabili siano determinate con riferimento al medesimo Parametro di Indicizzazione ma considerato per intero. In altri termini, il rendimento ottenuto dagli investitori sarà tanto minore quanto più è ridotta la percentuale rispetto al 100% del Fattore di Partecipazione applicato al Parametro di Indicizzazione.

2.1.9 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso delle Obbligazioni a Tasso Variabile che sono state anticipatamente rimborsate.

Si sottolinea che:

a) Obbligazioni Zero Coupon/Obbligazioni a Tasso Fisso

é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.



MEDIOBANCA

b) Obbligazioni a Tasso Variabile

é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, in uno scenario di andamento decrescente dello *spread* di credito dell'Emittente.

2.1.10 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (*cap*) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del parametro di indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre laddove sia previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti per le Cedole Variabili, che potranno quindi variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'investitore nelle Obbligazioni sarebbe esposto, qualora per talune Cedole Variabili fosse previsto un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre Cedole Variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali Cedole Variabili, rispetto all'andamento del parametro di indicizzazione.

2.1.11 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.1.12 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato e potrebbe comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.1.13 Rischio di liquidità



MEDIOBANCA

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato, MTF o internalizzatore sistematico).

Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli, sin dalla relativa emissione, in una delle sedi di negoziazione sopra indicate, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido e si segnala che l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, prezzo che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nel rispetto delle regole del relativo mercato di negoziazione, l'Emittente si impegna ad effettuare direttamente o ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive.

2.1.14 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del *rating* dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *ratings* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri



MEDIOBANCA

impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.1.15 Rischio connesso all'eventuale assenza di *rating* delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di *rating* delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.1.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*.

2.1.17 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.1.18 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

2.1.19 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni



MEDIOBANCA

Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.

2.1.21 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

2.1.22 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.1.23 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

2.1.24 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.1.25 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/ market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni



MEDIOBANCA

L'Emittente potrebbe altresì operare quale responsabile del collocamento, *market maker*, *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, *market maker*, *specialist* o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poichè i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

2.1.26 Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) possono prevedere che il parametro di riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (*spread*). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di riferimento prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

L'applicazione dello spread sopra citato al parametro di riferimento non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

2.1.27 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.1.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile

In caso di mancata pubblicazione del parametro di riferimento ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di riferimento secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare l'evento straordinario nella massima misura possibile.

2.1.29 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di



MEDIOBANCA

pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.30 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I prestiti (i “**Prestiti**” e ciascuno un “**Prestito**” o “Prestito Obbligazionario”) e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) del medesimo Prestito Obbligazionario.

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”) è relativa alla sollecitazione ed alla eventuale quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*).

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”), al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole periodiche: l'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi fissi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, applicando eventualmente un fattore di partecipazione pari, superiore ovvero inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato laddove prevista (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposti).

Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni oggetto d'offerta (l' “**Offerta**”) non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.



4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del consumo**"), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del TUF l'investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017. Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori "retail" e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

I risparmiatori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano – in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del TUF.

4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Valuta di Denominazione**"). Il tasso di cambio è aggiornato ogni giorno dalla BCE ed è disponibile al seguente link <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>



Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della Valuta di Denominazione rispetto all'Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI (Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2	
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE	
✓ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	<ul style="list-style-type: none">▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁵

5) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute:

- ◆ del capitale nonché degli interessi (impliciti) maturati – per le Obbligazioni Zero Coupon;
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Fisse (come definite al par. 4.7.1) – per le Obbligazioni a Tasso Fisso
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili (come definite al par. 4.7.1), nel caso in cui assumano un valore positivo – per le Obbligazioni a Tasso Variabile
- ◆ del capitale nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo e del Tasso minimo per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).



Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;



(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon*, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole).

L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon sarà rappresentato dalla differenza fra il prezzo di rimborso a scadenza ed il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo lordo a scadenza.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**") e comunque dalla data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**") (sicché gli interessi che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposti).

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via



posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. Il tasso d’interesse è fisso per l’intera durata delle Obbligazioni.

L’importo di ciascuna cedola fissa (la **“Cedola Fissa”**) per ogni Obbligazione a Tasso Fisso di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l’importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi (la **“Data di Godimento”**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso cessano di essere fruttifere dalla data dalla data di scadenza (la **“Data di Scadenza”**) e comunque dalla data di rimborso anticipato (la **“Data di Rimborso Anticipato”**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% e eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (la **“Data di Pagamento Interessi”** collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi”**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza (la **“Data di Scadenza”**) delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L’importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle



Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi (**la "Data di Godimento"**) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (**la "Data di Scadenza"**) e, qualora fosse prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, dalla data di rimborso anticipato (**la "Data di Rimborso Anticipato"**) (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" per quanto attiene la descrizione del Parametro di Indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 4.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (**la "Data di Rilevazione"**) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Tasso di Interesse Variabile" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per tali obbligazioni è prevista la fissazione di un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive (**la "Data di Pagamento Interessi"** collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi"**).

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile con



Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore al tasso minimo e/o superiore al tasso massimo previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sono fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla data di rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**").

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"**Convenzione di Calcolo Interessi Variabili**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Parametro di Indicizzazione**" per quanto attiene la descrizione del parametro di indicizzazione si rinvia al seguente Paragrafo 4.7.3. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la "**Data di Rilevazione**") indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"**Periodo di Interessi Variabili**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"**Tasso di Interesse Variabile**" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) i citati termini hanno il significato di seguito descritto:

"**Giorno Lavorativo**" sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York ; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

"**Target Settlement Day**" indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

"**TARGET**" è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.



“**Calendario Giorni Lavorativi**” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

4.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.7.3 Descrizione del Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)

Il Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, l'EONIA, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le “**Date di Rilevazione**”) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

4.7.4 Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è prevista la



fissazione di un tasso minimo e/o un tasso massimo che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

4.7.5 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, ecc..).

4.7.6 Eventi di turbativa e straordinari

“**Eventi di Turbativa**” sta indicare che, qualora durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile al quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive – (ciascuno di tali eventi un “Evento di Turbativa” relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili sarà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

4.7.7 Agente di calcolo

“**Agente di Calcolo**” sta ad indicare il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L’Agente di Calcolo potrà coincidere con l’Emittente. Per ciascun Prestito, l’Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l’Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell’Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell’esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s’intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell’Emittente e degli obbligazionisti, salva l’ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l’Emittente, laddove l’Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall’Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall’Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall’Agente di Calcolo in relazione all’attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

4.7.8 Componente derivativa

Per quanto attiene la descrizione della componente derivativa si rimanda al Paragrafo 5.3

4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall’Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il



“Prezzo di Rimborso”). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, fermo restando quanto specificato per le Obbligazioni Zero Coupon in caso di rimborso anticipato (salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro Prezzo d'Emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro Prezzo d'Emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente (obbligazioni c.d. *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*call*) nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rimborso Anticipato (Call)**”) e ciascuna una “**Data di Rimborso Anticipato (Call)**”), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione degli obbligazionisti (obbligazioni c.d. *puttable*), l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata (secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) in un'unica soluzione alla data indicata come Data di Rimborso Anticipato dall'obbligazionista, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così come specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di



ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Anticipato (Put)**") e ciascuna una "**Data di Rimborso Anticipato (Put)**").

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che la Data di Rimborso Anticipato (*Call*) ovvero la Data di Rimborso Anticipato (*Put*)) dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention* e la *Modified Following Business Day Convention* potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il "**Tasso di Rendimento**") delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

4.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al prezzo di emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR (il "Tasso di Rendimento Interno") medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_K}{(1 + I)^K}$$

dove:



P = Prezzo di Emissione dei titoli

$S_1, S_2, \dots, S_k, \dots, S_n$ = flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

$k = 1, 2, \dots, n$ = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni S_k

i = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dai titoli. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 16 gennaio 2017 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo del 7 luglio 2016, ha deliberato i Programmi di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.



4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;



MEDIOBANCA

- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



5. Condizioni dell'offerta

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la **"Singola Offerta"** o anche semplicemente **"Offerta"**), o sue *tranches*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le **"Condizioni dell'Offerta"**):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all' Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all' apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione se l'ammontare nominale non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare nominale definitivo dell'offerta

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'ammontare nominale massimo (il **"Ammontare Nominale Massimo"**) e il Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione oggetto del Prestito oggetto di Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il **"Periodo di Offerta"**), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto d'Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente



e/o del responsabile del collocamento (il **"Responsabile del Collocamento"**), secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'ammontare complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale ammontare risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'ammontare complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'ammontare nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'Ammontare Nominale Unitario effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più *tranche* di obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/ Collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).



Descrizione delle procedure di sottoscrizione

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai soggetti incaricati del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i "**Collocatore/i**").

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederà/anno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i "**Collocatore/i Online**").

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, il/i Collocatore/i che intenda/no offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**" o anche "**Testo Unico**"), provvederà/anno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente al Collocatore a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti del Collocatore a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti del Collocatore a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.



Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle proprie procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale opera come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.



Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatori alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.



Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Per ciascun Prestito l'ammontare minimo di sottoscrizione (il "Lotto Minimo") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'ammontare nominale massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'ammontare nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"**Importo dei Dietimi**").

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascun Prestito l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.



5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "*Securities Act*") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuo delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
 - i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuo ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli



richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Il Prezzo di Emissione potrebbe non coincidere con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Offerta**") e risultare inferiore nel caso in cui vengano applicati eventuali costi aggiuntivi (che sarebbero comunque evidenziati nell'ambito delle Condizioni Definitive) o superiore nel caso in cui ad esempio un Prestito Obbligazionario venga offerto "sotto la pari" (con un Prezzo di Offerta inferiore al 100%). Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti e/o espliciti) lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"**Importo dei Dietimi**"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Emissione al quale saranno emesse le Obbligazioni è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni, scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività ed in una componente derivativa correlata alla facoltà di rimborso anticipato (per le Obbligazioni Zero Coupon, per le Obbligazioni a Tasso Fisso e per le Obbligazioni a Tasso Variabile che prevedano una clausola di rimborso anticipato) o alla componente derivativa correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo (per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)).

Nello specifico:

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'Emittente

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario,



implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *put* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo *call* europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo *put* europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *riskfree*.

Con riferimento a tutte le Obbligazioni oggetto del Programma, il Prezzo di Emissione potrà includere costi/commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente); l'eventuale presenza e l'ammontare di tali costi/commissioni verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Non sono previsti da parte dell'Emittente ulteriori costi/commissioni a carico degli obbligazionisti inclusi nel Prezzo di Emissione.

Possono tuttavia sussistere oneri ulteriori al Prezzo di Emissione relativi all'apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati (diversi dall'Emittente), in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell'art 83 TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati) nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.

L'ammontare delle eventuali commissioni, delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione o relative al mercato secondario, qualora noto all'Emittente, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.



Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero ammontare dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento mediante modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.



6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Ammissione alla quotazione

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato, MTF o internalizzatore sistematico).

In particolare Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002773 del 15 gennaio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2003/71/CE.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo e sul mercato EuroTLX in Italia.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente assicura la negoziazione dei titoli – sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato, o su un MTF o su un internalizzatore sistematico.

A tal fine l'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker* o *specialist* o ruolo similare rispetto alle Obbligazioni. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive, anche in ragione delle regole del relativo mercato di negoziazione.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il *rating* "BBB-/A-3" (ultima conferma 18 gennaio 2016) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il *rating* BBB+/F2 (ultima conferma 28 ottobre 2016) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di <i>rating</i>	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell'ultimo giudizio
S&P's	A-3	BBB-	Stabile	18 gennaio 2016
FitchRatings	F2	BBB+	Negative	28 ottobre 2016

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle



Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

In caso di eventuale *downgrade* dell'Emittente in corso di offerta ovvero prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto di Base.

7.5.2 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

LUNGO TERMINE titoli di debito con durata superiore a un anno	BREVE TERMINE titoli di debito con durata inferiore a un anno
CATEGORIA INVESTIMENTO	CATEGORIA INVESTIMENTO
AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.	A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".
AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".
A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine.
BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.
CATEGORIA SPECULATIVA	CATEGORIA SPECULATIVA
BB Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.	B-1 Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma



MEDIOBANCA

capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce *rating* D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.

B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento *default* nel breve termine.

B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento *default* nel breve termine.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di *default* è elevato.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione



La scala di *rating* di FitchRatings:

Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
Categoria Investimento	Categoria Investimento
AAA Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte.	F1+ Migliore qualità, eccezionali capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA+ Alta qualità, rischio molto basso, ma la suscettibilità allo stesso nel lungo periodo appare superiore a quello delle AAA.	F1 Migliore qualità, ottime capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA/AA- Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte. Minime differenze rispetto al grado più alto.	F2 Buona qualità, accettabili capacità di far fronte agli obblighi assunti.
A+/A/A- Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari, ma in qualche modo sono maggiormente suscettibili ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto agli obbligati con un <i>rating</i> migliore	
BBB+/BBB/BBB- Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempiere agli obblighi finanziari assunti.	



Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
<p>Categoria Speculativa BB+/BB/BB-</p> <p>Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto ad obbligati con <i>rating</i> inferiore. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti.</p>	<p>Categoria Speculativa F3</p> <p>Accettabile qualità, sufficienti capacità di far fronte agli obblighi assunti, tuttavia situazioni imprevedute nel breve periodo potrebbero influire sulle capacità di pagamento del debitore.</p>
<p>B+/B/B-</p> <p>Più vulnerabili rispetto agli obbligati valutati 'BB', ma vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. Condizioni economiche e/o finanziarie imprevedute, ridurranno probabilmente le capacità e la volontà dell'obbligato, di adempire.</p>	<p>B</p> <p>Di natura speculative e l'obbligato ha minime capacità di rendersi solvente verso i creditori. Vulnerabile nel breve periodo a situazioni di instabilità economica e finanziaria.</p>
<p>CCC+/CCC/CCC-</p> <p>Attualmente vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>C</p> <p>Elevate possibilità di default, il rimborso delle obbligazioni emesse è strettamente dipendente da situazioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>
<p>CC</p> <p>Attualmente molto vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>D</p> <p>L'impresa è in default.</p>
<p>C</p> <p>Estremamente vulnerabile, forse in bancarotta o in ritardo nei pagamenti, che ancora vengono comunque effettuati.</p>	
<p>D</p> <p>Default/Insolvenza di tutte o la maggior parte delle obbligazioni emesse.</p>	
<p>NR</p> <p>Non valutata.</p>	



8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi dei Programmi denominati "Mediobanca Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista", "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista" e "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)".

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

Il prestito Obbligazionario[...] è emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al ["Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)"] depositato presso la Consob in data 9 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 16275/17 del 3 febbraio 2017, [così come intergrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data [•] con nota [•] del [•]].

Le presenti Condizioni Definitive sono statetrasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it [[del Responsabile del Collocamento [•]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i[•]].

[Le Obbligazioni prevedono per le Cedole Variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]

* * *



Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione, offerta [e quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dai Regolamenti Delegati UE n. 486/2012 e n. 862/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "**Condizioni Definitive**").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 9 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 16275/17 del 3 febbraio 2017, relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it, [nonché sul sito [[del][di ciascuno dei Collocatore/i] [e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.



Informazioni essenziali

1. **Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [...]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione

2. **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione** Obbligazioni non subordinate [Zero Coupon] [Tasso Fisso] [Tasso Variabile][con facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e][o] [dell'obbligazionista] [Tasso Variabile con [Tasso Minimo (*floor*)] [e][Tasso Massimo (*cap*)]
3. **Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione** [...]
4. **Numero della Serie** [...]
5. **Numero della Tranche:** [](se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6. **Ammontare Nominale Massimo:** - Tranche: []
- Serie: []
- [Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [●]. [Tuttavia l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare Nominale Massimo indicato sopra per un importo pari a [●] volte tale ammontare (l'"**Ammontare Nominale Massimo Incrementato**").
- L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa)].



7. Valore Nominale Unitario	[] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8. Valuta di Denominazione	[Euro/Altre valute]
9. Prezzo di Emissione:	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario. [L'Importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.]
10. Prezzo di Rimborso	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
11. Tasso di Interesse Nominale	[Nessuna cedola (zero coupon)] [Cedola Fissa lorda: [•]% pagabile [•]] [Cedola Variabile lorda: [•]]
12. Data di pagamento Cedola/e Fissa/e	[Non applicabile] [...]
13. Data di pagamento Cedola/e Variabile/i	[Non applicabile] [...]
14. Convenzione di calcolo Interessi Fissi	[Non applicabile] [...]
15. Convenzione di Calcolo Interessi Variabili	[Non applicabile] [...]
16. Tasso Minimo/Tasso Massimo	[Non applicabile] [...]
17. Descrizione del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile] [...]
Parametro di indicizzazione	[Non applicabile] [...]



	Data di rilevazione	[...]
	Modalità di rilevazione	[...]
18.	Margine	[Non applicabile] [...]
19.	Fattore di Partecipazione	[Non applicabile] [...]
20.	Descrizione del Sottostante	[Non applicabile] [...]
21.	Metodo di Calcolo	[...]
22.	Metodo di calcolo [Cedola Fissa] [Cedola Variabile]	
23.	Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante	[Non applicabile] [...]
24.	Eventi di turbativa ed eventi straordinari/regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante	
25.	Agente di Calcolo	[Non applicabile] [•]
26.	Calendario Giorni Lavorativi	[...]
27.	Termine di prescrizione del capitale e degli interessi	[...]
28.	Descrizione Componente derivativa	[Non applicabile] [...]
29.	Data di Scadenza	[] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [] [salvo che non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato]



- 30. Modalità di ammortamento e procedure di rimborso** [[100%]/[●] del Valore Nominale Unitario, e quindi [Euro 1.000]/[●] per ogni Obbligazione di [Euro 1.000]/[●] di Valore Nominale Unitario][Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza] [...]
- 31. Rimborso Anticipato (Call) a favore dell'Emittente:** [Prevista / Non prevista] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
- (i) **Data/e di Rimborso Anticipato (Call):** [...]
- (ii) **Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato (Call) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:** [...]
- (iii) **Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:** [...]
- 32. Rimborso Anticipato (put) a favore degli obbligazionisti:** [Prevista / Non prevista] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
- (i) **Data/e del Rimborso Anticipato (Put):** [...]
- (ii) **Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato(Put) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:** [...]
- (iii) **Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:** [...]
- (iv) **Documentazione ed altre evidenze da accludere alla comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, a pena di inefficacia:** [...]
- 33. Tasso di rendimento** []% lordo
[]% netto
- 34. Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi** [...]



- | | | |
|-----|--|-------|
| 35. | Data di Emissione | [...] |
| 36. | Data di Godimento degli Interessi | [...] |

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 37. | Ammontare Totale dell'Emissione/dell'offerta | [Non applicabile]
[...] |
| 38. | Periodo di Offerta | [Non applicabile]
[...] |
| 39. | Descrizione della procedura di sottoscrizione | [Non applicabile]
[...] |
| 40. | Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente | [Non applicabile]
[...] |
| 41. | Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione | [Non applicabile]
[...] |
| 42. | Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari | [Non applicabile]
[...] |
| 43. | Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità | [Non applicabile]
[...] |

Piano di ripartizione e di assegnazione

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 44. | Offerte o Tranches riservate | [Non applicabile]
[...] |
| 45. | Comunicazione dell'ammontare assegnato | [...] |



Fissazione del prezzo

- | | | |
|-----|--|--|
| 46. | Prezzo di Emissione | [...] |
| 47. | Costi inclusi nel Prezzo di Emissione | [commissioni di collocamento]
[commissioni di strutturazione] [...] |
| 48. | Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione | [...] |
| 49. | Prezzo di Offerta | [...] |

Collocamento e sottoscrizione

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 50. | Coordinatori dell'offerta e Collocatori | [Non applicabile]
[...] |
| 51. | Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata | [...] |
| 52. | Impegno di assunzione a fermo | [Non applicabile]
[...] |
| 53. | Accordi di Collocamento | [Non applicabile]
[...] |

Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

- | | | |
|-----|---|--|
| 54. | Domanda di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 55. | Data prevista di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 56. | Commissioni di Negoziazione | [Non applicabile]
[...] |
| 57. | Mercati di negoziazione | [...] |
| 58. | Operatori sul mercato secondario | [...] opererà quale [Specialist] [market maker] [liquidity provider] sul mercato [...] |

Informazioni supplementari

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 59. | Consulenti | [...] |
| 60. | Rating degli strumenti finanziari | [Non applicabile] [...] |



MEDIOBANCA

61. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico [...]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue:]].

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

(Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca